

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

91^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1964

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 5009	deputati (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>):	
CORTE COSTITUZIONALE		BERTONE, <i>relatore</i>	Pag. 5012
Trasmissione di sentenza	5011	BOSSO	5032
DISEGNI DI LEGGE		FORTUNATI	5030
Annunzio di presentazione	5009	GIOLITTI, <i>Ministro del bilancio</i>	5016, 5026
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	5010	MILILLO	5031
Deferimento a Commissioni permanenti in sede redigente	5010	Votazioni a scrutinio segreto	5027, 5028, 5033, 5034
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	5011, 5034	DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE	
Presentazione	5012	Annunzio di presentazione	5010
Presentazione di relazione	5011	INTERPELLANZE	
Trasmissione	5009	Annunzio	5034
Seguito della discussione e approvazione:		INTERROGAZIONI	
« Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici » (372), d'iniziativa del deputato Aurelio Curti e di altri		Annunzio	5035
		PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA	
		Annunzio di relazione sull'attuazione, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione	5011

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 febbraio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Berlingieri per giorni 4, Cuzari per giorni 5, Merlin per giorni 4, Vecellio per giorni 2, Zenti per giorni 10 e Pecoraro per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Proroga ed integrazione della legge 16 settembre 1960, n. 1016, concernente finanziamenti a medio termine al commercio » (199-B) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati DEGAN ed altri. — « Aggiornamento dei limiti di valore del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici » (429);

« Ordinamento delle carriere di concetto, esecutiva, di dattilografia ed ausiliaria dell'avvocatura dello Stato » (430);

« Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale » (431);

« Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio » (432).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

Perrino e Caroli:

« Modifica dell'articolo 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, in materia di oneri di ospitalità » (420);

Indelli, Baldini, Carelli, Angelilli, Magliano Giuseppe, Rosati, Focaccia, Pignatelli, Jannuzzi, Tiberi, Piasenti, Zannini, Criscuoli, De Michele, Molinari e Ferrari Francesco:

« Norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo dell'istruzione elementare, secondaria ed artistica » (421);

Lepore, Carelli, Lombardi, Di Rocco e Jannuzzi:

« Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione » (422);

Gomez D'Ayala, Compagnoni, Mammucari, Carubia e Granata:

« Passaggio in enfiteusi e modalità di affrancazione delle terre incolte assegnate alle cooperative agricole » (423);

Trabucchi, De Luca Angelo, Giraudo, Limoni e Oliva:

« Modificazioni ed aggiunte alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nell'interesse delle autonomie locali » (424).

Comunico, inoltre, che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione » (426);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti » (427);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (428);

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari » (419).

Annunzio di presentazione di disegno di legge d'iniziativa popolare

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 71 della Costituzione, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa popolare:

« Parificazione e miglioramento dei trattamenti previdenziali dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura » (425).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato » (413), (previo parere della 5ª Commissione);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario del Ministero di grazia e giustizia » (400), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali » (406), (previo parere della 1ª Commissione);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Concessione di un compenso *una tantum* agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato » (404), (previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede redigente

PRESIDENTE. Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede redigente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento dei fondi di dotazione dello Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane » (405), (previo parere della 9ª Commissione);

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano » (408), (previo parere della 5ª Commissione).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico di aver deferito i seguenti disegni di legge in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e alla revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali » (399);

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno » (416-*Urgenza*), (previo parere della 1ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno);

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

MONALDI e RUBINACCI. — « Estensione del beneficio della gratifica natalizia ai pensionati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni » (390), (previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione);

RUBINACCI. — « Estensione della gratifica natalizia prevista dall'articolo 3 della legge

4 aprile 1952, n. 218, ai pensionati iscritti a Casse e Fondi sostitutivi e integrativi dell'assicurazione obbligatoria » (401), (previo parere della 5ª Commissione);

RUBINACCI. — « Trattamento di fine lavoro del personale delle ferrovie, tranvie, linee di navigazione interna, autolinee extraurbane in regime di concessione » (402), (previ pareri della 2ª, della 7ª e della 9ª Commissione).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Salari, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge del quale la Commissione medesima ha approvato, in sede redigente, il testo degli articoli:

« Norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino » (294).

**Annunzio di sentenza
trasmessa della Corte costituzionale**

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 22 febbraio 1964, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 574 del Codice penale, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà e, conseguenzialmente, per la parte relativa alla limitazione del diritto di querela, dell'articolo 573 del Codice penale (Sentenza n. 9).

Annunzio di relazione sull'attuazione dei provvedimenti per lo sviluppo della scuola, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro della pubblica istruzione ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 54, 1° comma della legge 24 luglio 1962, n. 1073, la relazione sui risultati del primo anno di attuazione della precitata legge recante provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965.

Detta relazione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Presentazione di disegni di legge

S P A G N O L L I, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P A G N O L L I, *Ministro della marina mercantile*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Modifiche alle disposizioni del capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni » (433);

« Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale » (434);

« Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (435).

P R E S I D E N T E. Do atto all'onorevole Ministro della marina mercantile della presentazione dei predetti disegni di legge.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici » (372), d'iniziativa del deputato Aurelio Curti e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio de-

creto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici », di iniziativa del deputato Curti Aurelio e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R T O N E, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi: l'ampia discussione svoltasi qui mi facilita il compito della risposta. Desidero, però, prima esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione finanze e tesoro, alle cui diligentissime osservazioni debbo se mi fu dato stendere, in brevi giorni, la relazione giudicata da tutti gli oratori intervenuti con troppo cortesi parole.

Bastò una seduta di Commissione, quella del 5 febbraio, per mettere a punto il complesso problema, ma fu una seduta di reai quasi storica, durata oltre quattro ore ininterrotte: tutti i colleghi intervennero ripetutamente e il problema della riforma del bilancio fu sviscerato in tutti i suoi aspetti. La discussione in Aula ha integrato il lavoro della Commissione.

A tre punti sostanzialmente si riduce il nostro esame: 1) adozione del bilancio per anno solare; 2) disegno di legge unico per tutti gli stati di previsione; 3) strutturazione del bilancio. Dirò brevemente di essi.

Anno solare. L'esercizio finanziario è ora regolato dall'articolo 30 della legge di contabilità, con decorrenza dal 1° luglio al 30 giugno: si propone la decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. Conseguentemente si spostano in parallelo le varie operazioni intermedie previste dall'articolo 34: presentazione degli stati di previsione, rendiconto, esposizione finanziaria.

Sull'adozione dell'anno solare vi è stata, sembra, l'unanimità dei consensi. A puro titolo di informazione, aggiungo che l'anno solare è adottato dalla grande maggioranza degli Stati: Francia, Olanda, Svizzera, Austria, Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Australia, Islanda, Unione Sovietica. Nella Repubblica Federale di Germania la decorrenza è dal 1° aprile al 31 maggio,

ma è in preparazione il sistema dell'anno solare. Uguale decorrenza osservano pure la Gran Bretagna, la Danimarca, l'Irlanda, Israele e il Giappone.

Tale diversità di sistemi indica che la decorrenza dell'anno finanziario non è questione di principi, ma dipende da circostanze e contingenze peculiari di ogni Paese.

Per quanto riguarda il pensiero dei vari oratori, mi pare sia stato esattamente riassunto ed espresso dal senatore Trabucchi: si adotta l'anno solare non tanto per la certezza, che non esiste, di evitare con esso l'esercizio provvisorio, quanto per la necessità di coordinare l'azione dello Stato con l'intera economia italiana e con l'azione dei vari enti che in esso operano, i quali tutti hanno per regola l'anno solare.

Non credo di dover dire altro su questo primo punto: opportuna è quindi la riforma degli articoli 30 e 34 della legge di contabilità dello Stato.

Disegno di legge unico per gli stati di previsione. Siamo all'articolo 35 della legge di contabilità.

Un esame particolarmente attento e severo qui si impone. L'articolo 35 recita: « Lo stato di previsione dell'entrata e i singoli stati di previsione delle spese formano oggetto di altrettanti disegni di legge. Con la legge relativa allo stato di previsione dell'entrata viene approvato il riepilogo generale del bilancio preventivo ». Il disegno di legge in esame propone invece il seguente testo: « Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con allegati i bilanci delle Amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge. Ciascuno stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono illustrati da note preliminari. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione e del quadro generale riassuntivo è disposta nell'ordine con distinti articoli di legge ».

È evidente *ictu oculi* la radicale diversità dei due sistemi e conseguentemente delle regole e norme della loro applicazione. Qui appunto si è incentrata la discussione.

Favorevoli i senatori Lombardi e Trabucchi per il Gruppo della Democrazia cristiana; Gigliotti e Fortunati per il Gruppo comunista; Bonacina e Parri per il Gruppo socialista. Contrari: Artom per il Gruppo liberale; Franza, Barbaro e Nencioni per il Gruppo del Movimento sociale italiano. Infine Roda, per il Partito socialista italiano di unità proletaria, si è rimesso alla dichiarazione di voto che, al termine della discussione, farà il collega senatore Schiavetti.

Naturalmente, tutti gli oratori hanno accompagnato, all'espressione del voto favorevole o contrario, osservazioni favorevoli o contrarie ad altri punti non decisivi del disegno di legge, avvertendo però tutti che di esse potrà tenersi conto in successive elaborazioni della riforma che deve considerarsi come una soluzione-ponte.

Soffermandomi, pertanto, sul punto centrale (opportunità del disegno unico su tutti gli stati di previsione) stimo doveroso fornire talune precisazioni d'ordine storico. Alcuni oratori dell'opposizione hanno attribuito alla riforma un carattere ed una finalità politica, quasi di ausilio al proposito del centro-sinistra di pianificazione o di programmazione che esso persegue. In verità, una volta adottato un programma, è perfettamente ortodosso che ogni nuova iniziativa ad esso si adegui, salva naturalmente la piena libertà delle opinioni al riguardo e della discussione parlamentare.

Ma qui non si può porre tale questione, perchè la riforma dell'unificazione degli stati di previsione in un unico disegno non è di oggi nè di questo Governo: la sua origine risale al 1950, al disegno di legge del ministro Pella, cui fece seguito, nel 1960, il disegno di legge Tambroni. Nessuno dirà o penserà che i due Ministri avessero in mente un contributo al centro-sinistra, che nacque soltanto nel 1962. I due disegni sono perfettamente identici fra loro e con l'attuale, nella sostanza e nella forma; e tra le due iniziative si inserisce autorevolmente l'iniziativa e il lavoro della Commissione interparlamentare per lo studio della procedura d'esame dei bilanci, nominata nel 1956 dai Presidenti della Camera e del Senato; Commissione composta di 24 par-

lamentari di tutti i partiti (12 deputati e 12 senatori) che, all'unanimità, proposero l'adozione del nuovo sistema nei termini dell'attuale disegno. Facevano parte della Commissione — con altri, che non sono più fra di noi — i senatori Gava, Pesenti, Roda, Terracini, Crollalanza, Trabucchi, e chi vi parla, che ebbe l'onore di esserne presidente e relatore.

La relazione è ampia e dettagliata; ricorda tutti i precedenti, a cominciare da quello — particolarmente autorevole — del progetto Ruini-Paratore, che, pur non proponendo il disegno unico, innovava però profondamente alla legge di contabilità. L'articolo 35 della legge di contabilità veniva così formulato dalla Commissione: « Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli annessi bilanci delle Amministrazioni autonome dello Stato, formano oggetto di un solo disegno di legge, che comprende anche il riepilogo generale del bilancio. Il disegno di legge è preceduto da una relazione generale del Ministro proponente, e, per ciascuno degli stati di previsione, da una relazione illustrativa del Ministro responsabile della gestione ».

Il testo dell'articolo 35, ora proposto, è più esteso e più articolato, ma ciò che importa è il permanere immutato del disegno unico per tutti gli stati di previsione, sistema (ripeto) che nel 1956 raccoglieva il consenso unanime dei parlamentari designati da tutti i Gruppi, consenso che vorrei augurarmi si manifesti ancora oggi, una volta messi a punto i termini storici, politici e parlamentari del problema.

Obiezioni particolari sono state sollevate dal senatore Artom e dal senatore Nencioni sulla costituzionalità del nuovo testo. Il senatore Artom sull'inosservanza dell'articolo 72 della Costituzione, il senatore Nencioni sull'inosservanza dell'articolo 81. L'articolo 72, prima parte, prescrive che « ogni disegno di legge sia esaminato prima da una Commissione poi dalla Camera che lo approva articolo per articolo, e con votazione finale. Tale procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di approvazione dei bilanci e

dei consuntivi ». Il senatore Artom ritiene, se male non ho compreso il suo pensiero, che, col sistema proposto, si eluda tale articolo. Non vedo davvero dove e come ci sia questo pericolo. Se il Senato approverà, come auguro, il presente disegno, l'approvazione del bilancio formulato col nuovo metodo avverrà articolo per articolo e indi con votazione finale, in piena ed esatta osservanza dell'articolo 72.

È chiaro, infatti, che l'articolo 72 della Costituzione ha carattere imperativo: fino a quando sussiste non può essere disatteso.

L'articolo 81 ha dato luogo ad altra vivace controversia. Dispone il primo comma che « Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo »: i bilanci, si dice, e non il bilancio. Quindi il disegno unico sui bilanci sarebbe vietato.

Il senatore Nencioni ha ricordato tra l'altro l'opinione dell'onorevole Orlando, contraria appunto, per la dizione dell'articolo, al disegno unico. Il Senato ha sempre ascoltato, con somma riverenza, gli insegnamenti dell'onorevole Orlando della cui figura di studioso e di parlamentare ha imperituro ricordo. Ma è pur lecito dire che tutte le dottrine, tutte le opinioni dei grandi maestri, hanno sempre trovato interpretazioni diverse e spesso dissenzienti. Ricardo, Smith, Stuart Mill, Pareto, Loria, grandissimi maestri, ebbero contraddittori, e quali e quanti, in molti principi fondamentali da essi enunciati.

E anche l'interpretazione dell'onorevole Orlando, sul primo comma dell'articolo 81, fu discussa e disattesa da autorevoli studiosi. Merita, fra l'altro, ricordare il parere emesso il 14 dicembre 1959 dalle sezioni riunite della Corte dei conti che conclude: « Sul piano esegetico razionale e sistematico, l'unificazione sembra non soltanto non impedita, ma dalla Costituzione stessa sollecitata ».

Ma più che il piano esegetico, è l'esegesi letterale e logica che persuade. L'articolo 81 parla bensì di bilanci, ma di un solo rendiconto consuntivo. I bilanci devono — per essere tali — avere entrata e spesa. Tale è appunto il bilancio del Tesoro; mentre

tutti gli altri stati di previsione sono solo di spesa ed infatti così sono intitolati: « Stato di previsione della spesa ». Non senza ragione la relazione al disegno Curti osserva che il Governo presenta al Parlamento non solo gli stati di previsione statali, ma anche i bilanci dei molti enti parastatali, che sono veri bilanci di entrata e spesa.

Il rendiconto statale quindi per essere tale deve comprendere entrata e spesa, cioè comprendere in un solo contesto tutti gli stati di previsione, quello dell'entrata e quelli della spesa. Ed infatti l'articolo 81 prosegue e precisa: « L'esercizio provvisorio del bilancio, ossia di tutti gli stati di previsione, non può concedersi che per quattro mesi ». E prosegue: « Con la legge di approvazione del bilancio (non dei bilanci) non si possono stabilire nuove spese ».

Sembra quindi evidente — e certamente risponde alla logica — che la Costituzione intende nella parola « bilancio » il complesso degli stati di previsione. E il controllo parlamentare rimane integro su tale complesso.

Infine vorrà pur considerarsi che tutti i maggiori Paesi regolano il bilancio dello Stato in un unico disegno di legge. La Ragioneria generale dello Stato ha compiuto diligentissimi studi in proposito; nel 1959 ha pubblicato un interessante volume sul sistema finanziario dei sei Paesi della Comunità economica europea: chi desidera in argomento dettagliate notizie può utilmente consultarlo; come pure sono preziosa fonte di conoscenza le lezioni che, sempre ad iniziativa della Ragioneria generale dello Stato, sono state tenute da studiosi altamente qualificati, presso l'Università di Napoli nel febbraio 1963.

Serie osservazioni, infine, sono state fatte sulle gravi difficoltà di procedura e di tempo cui darà luogo, per i due rami del Parlamento, il disegno unico: inoperosità di un ramo, mentre l'altro esamina; vincolo di tutti i Ministri a presenziare la discussione, e così via. Ma questa è materia di regolamento; e già ho avvertito, nella

mia relazione scritta, che i due regolamenti della Camera e del Senato dovranno aggiornarsi ed unificarsi. Il che, d'altronde, era stato previsto nella mia relazione del 12 novembre 1956 sulle conclusioni della Commissione interparlamentare.

L'articolo 37 — terzo punto del nostro esame — riguarda la nuova strutturazione del bilancio, sostituendosi alla nuda elencazione contabile dei capitoli la loro classificazione funzionale: ciò in omaggio ad una universale richiesta. Si confronti l'articolo 37 della legge di contabilità col nuovo testo del disegno, e si veda l'importante innovazione, che dovrà ulteriormente svolgersi, come indica ed insegna la nota introduttiva al bilancio 1963 64, recentemente pubblicato dalla Ragioneria; a pagina 37 si vedrà il testo completo di una classificazione funzionale, analogo su per giù a quello adottato dagli altri Stati.

Sul nuovo testo dell'articolo 80 nulla è a dirsi, perchè, adottandosi l'anno solare, si sposta conseguentemente la data della esposizione finanziaria.

Così ho cercato, con la migliore buona volontà, di esporre le ragioni che convalidano la riforma.

Certamente, il nuovo sistema è lungi dall'essere perfetto; ma credo non sia temerario affermare che ha meno difetti dell'attuale. Non è materia, questa, che possa da un giorno all'altro trasmutarsi; è l'esperienza quotidiana che deve indicare i punti dove e come possa essere migliorata. Ed è questa, appunto, l'alta ed insostituibile funzione del Parlamento.

Sono occorsi quattordici anni di esami, di studi della Camera e del Senato per giungere a questa prima conclusione, e non fu tempo inutilmente speso, perchè nessuna più grave censura può opporsi alle riforme dell'organismo statale, che quella di aver agito con frettolosa leggerezza. Il disegno a voi sottoposto si sottrae a questo addebito.

Con serena coscienza credo poter invitare il Senato a dare la sua approvazione.

(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del bilancio.

G I O L I T T I , *Ministro del bilancio*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel concludere questa discussione, il ringraziamento che io rivolgo in primo luogo al relatore, senatore Bertone, ai membri della Commissione finanze e tesoro e a tutti gli intervenuti in questo dibattito, vuole avere il significato, potrei dire, soprattutto di un riconoscimento molto aperto del contributo validissimo e prezioso che questo ramo del Parlamento ha dato alla elaborazione del disegno di legge, che mi auguro potrà essere tra poco approvato e diventare legge.

Direi che è quasi un paradosso della nostra procedura parlamentare il fatto che il Senato si trovi oggi ad approvare questo testo legislativo nel modo come gli è pervenuto dalla Camera dei deputati, senza alcun emendamento. In apparenza, infatti, ciò starebbe a significare che il Senato recepisce una iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, quando invece proprio da quei precedenti storici che opportunamente, alla fine di questa discussione, un momento fa, ci ricordava il relatore Bertone, risulta che è stato in realtà questo ramo del Parlamento — mi sia permesso dirlo — che ha recato un particolare ed assiduo contributo di elaborazione e di approfondimento su questo tema così importante della riforma del bilancio.

Credo, quindi, che sia non soltanto un dovere rituale, ma un dovere sostanziale per me dare questo riconoscimento al Senato, in un momento in cui si va a concludere un lungo *iter*, che da questo ramo del Parlamento aveva preso le mosse; conclusione che il Governo considera assai importante e significativa, anche per l'importanza che, come ho già avuto occasione di dire all'altro ramo del Parlamento, questa riforma del bilancio, a nostro giudizio, presenta non soltanto come fatto di semplice ammodernamento e perfezionamento tecnico della nostra legislazione sulla contabilità di Stato — il che già di per sé sarebbe un fatto importante — ma anche come adempimento preliminare ed essenziale del

l'impegno programmatico assunto dal Governo, per la sua connessione strumentale con tutto il sistema della programmazione economica.

Peraltro credo che, arrivando ormai a compimento il lungo *iter* di questa riforma, apprestandosi il Parlamento a concludere con un prossimo voto un'elaborazione legislativa che riassume anni di riflessione e di ponderazione, l'attenzione vada richiamata sul significato di più lunga lena, di più lontana prospettiva, che certo ed eminentemente racchiude la riforma del bilancio dello Stato.

Vorrei, cioè, riportare l'attenzione sulla collocazione che la legge sulla contabilità di Stato ha nel sistema amministrativo del nostro Paese, quasi al centro focale del sistema, di cui costituisce l'ingranaggio più delicato ed essenziale, al punto che si potrebbe quasi dire che nella nostra storia politico-amministrativa il voto che il Senato si accinge a dare costituisca un momento di grande rilievo, una data di riferimento per una periodizzazione dello svolgimento storico della vita politico-amministrativa alla quale facevo riferimento.

Non è un caso, credo, che il sistema, che noi andiamo a riformare in alcuni dei suoi punti più importanti, abbia una sua età rispettabile ed una lunga tradizione ed abbia mostrato una sua resistenza al tempo ed alle vicende di tutta o quasi la storia unitaria del nostro Paese. Non si muta, infatti, una legge di contabilità per un semplice mutamento di indirizzo politico, ed è per questo che l'*iter* è stato molto lungo e meditato.

Lungi dall'essere una normativa tecnica di carattere ragionieristico, una legge di contabilità è uno strumento fondamentale di unità e di coordinamento amministrativo, è la base del controllo finanziario-amministrativo e politico del Governo e del Parlamento: del Governo sulla Pubblica Amministrazione, del Parlamento sul Governo. Essa si colloca perciò in quella delicata zona di confine tra Legislativo ed Esecutivo, tra Parlamento e Governo, in cui più difficile è la formazione e la delimitazione esatta dei rapporti nei quali storicamente vi è

stata contestazione, incertezza e fluidità di competenze e di reciproca interferenza.

Se si guarda a tale collocazione ed a questa rilevanza di una legge sulla contabilità di Stato, si comprende meglio e si apprezza la lunga insistenza con la quale il Parlamento ha riproposto da un decennio l'esigenza di una riforma, e si valutano meglio le ragioni delle resistenze con cui in vari modi, nel corso di un decennio, questa esigenza di riforma, tante volte prospettata, è stata contrastata o contenuta nei limiti di meri e parziali aggiustamenti tecnici e amministrativi. Guardando le cose in questa dimensione più ampia, si comprende come e perchè a una riforma parziale, ma essenziale, che investe i nodi del sistema, che da una parte risolve e dall'altra apre problemi importanti della nostra struttura amministrativa e del nostro stesso sistema istituzionale, si giunga proprio oggi, per la tesa volontà di una maggioranza nuova, per la prospettiva e per l'impegno nuovi che questo Governo ha assunto con il suo programma davanti al Parlamento e davanti al Paese. Si può e si deve dire, a nostro giudizio, che questa riforma si colloca nel quadro degli adempimenti cui il Governo si è impegnato per la piena attuazione della Carta costituzionale, a partire, direi, proprio da quella che è una delle scelte di fondo del nostro sistema costituzionale, quella scelta di fondo che affida lo sviluppo della democrazia ad un sistema di partiti che vivono nel Paese e si incontrano nel Parlamento e alla cui capacità, non solo di mediare, ma di elaborare e guidare lo sviluppo civile, economico e politico del Paese sono affidati la vita e l'avvenire del sistema.

Ora quanto più la riforma del bilancio restituirà o assicurerà al Parlamento più efficienti e penetranti strumenti di controllo finanziario, amministrativo e politico, tanto più tale riforma riuscirà a correggere la formalità, la prolissità e talvolta anche la stanchezza cui era ridotta la discussione tradizionale dei bilanci in Parlamento e a restituire al Parlamento stesso tempo e impegno per la sua essenziale funzione legislativa e di controllo, tanto più avremo restituito efficienza, validità e vitalità alle nostre istituzio-

ni, contro ogni erosione di norme e di valori, contro ogni slittamento di autorità e di funzioni verso sedi tecnocratiche apparentemente più moderne o verso soluzioni autoritarie solo apparentemente più efficienti.

Mi è sembrato necessario, prendendo la parola al termine di questa discussione che ha visto così seriamente impegnato questo ramo del Parlamento, richiamarmi preliminarmente al quadro entro il quale mi sembra che vada collocata la riforma del bilancio dello Stato; e l'ho fatto perchè mi è sembrato che non si debba sottacere la portata che anche in prospettiva assume l'approvazione di questo disegno di legge e perchè credo che anche le singole questioni sollevate e le osservazioni specifiche espresse nel corso della discussione debbano essere considerate ed apprezzate nell'ambito di questo quadro più generale.

Come è stato posto a fuoco dalla precisa relazione del senatore Bertone, tre sono le linee innovative lungo le quali si svolge il disegno di legge in esame. Seguendo l'esempio illustre dello stesso relatore, cercherò di fornire brevemente qualche chiarimento e di rispondere alle osservazioni emerse in sede di Commissione, riferite nella stessa relazione e quindi riprese dal dibattito testè conclusosi in questa Assemblea, ordinando il discorso intorno a queste tre linee: coincidenza dell'anno finanziario con l'anno solare; legge unica di bilancio; nuova struttura del bilancio per quanto riguarda l'impostazione delle classificazioni di entrata e di spesa.

Sulla prima innovazione, quella che riporta l'esercizio finanziario a coincidere con l'anno solare, converge unanimità di consensi e non sembra necessario soffermarsi a ulteriormente illustrare i motivi che hanno ispirato questo ritorno all'esperienza già compiuta in Italia or è quasi un secolo. Dirò soltanto che non è da questa innovazione che si attende un effetto decisivo per quanto concerne la tempestiva approvazione del bilancio senza ricorso all'esercizio provvisorio, poichè non è certo spostando le date iniziali e finali di un esercizio finanziario che si possono contrastare le buone o cattive ragioni per le quali sin qui si è

fatto ricorso quasi ogni anno ad un istituto che la nostra Costituzione prevede come eccezionale. Un tale effetto si potrà invece aspettare — o quanto meno sperare — da un'altra innovazione, quella intesa all'unificazione del documento legislativo con il quale il Governo presenta al Parlamento e sul quale il Parlamento esamina il bilancio dello Stato. Tale innovazione certamente non produce meccanicamente una riduzione dei tempi di esame in Assemblea, ma per certo consente un *iter* di esame affatto diverso da quello tradizionale, tale che potrà rendere al tempo stesso l'esame del Parlamento sul bilancio più penetrante e meglio articolato nelle varie sedi istruttorie (in ipotesi: singole Commissioni e Giunta generale del bilancio) nonchè più concentrato e perciò concluso in tempi più brevi in sede di Assemblea. Naturalmente la determinazione di tale procedura di esame, i tempi entro i quali tale procedura di fatto si svolgerà non può che essere rimessa all'autonomia di ciascuno dei due rami del Parlamento e cioè all'autonomia regolamentare della Camera e del Senato che è autonomia fondata su precise norme costituzionali.

Siamo giunti così a considerare l'altra linea di innovazioni accolta dal disegno di legge in esame, quella della unicità del documento legislativo, in sostituzione dei diciannove disegni di legge con i quali — in base alle vigenti norme della legge di contabilità di Stato — il Governo presenta attualmente lo stato di previsione della entrata e gli stati di previsione della spesa.

L'innovazione è stata a lungo meditata e discussa in tutte le fasi e i momenti di esame di questo disegno di legge e delle iniziative legislative che sulla stessa materia lo hanno preceduto. È stato sbarazzato il campo da perplessità in precedenza affacciate circa la legittimità costituzionale di tale unificazione a tal punto che in questo dibattito il solo senatore Nencioni ha riecheggiato i motivi in verità assai sottili e fragili di tali perplessità: la ricostruzione del lessico costituzionale nei suoi singolari e nei suoi plurali (bilancio e bilanci). Io credo che l'individuazione della volontà del le-

gislatore costituente e perciò del significato attuale e vincolante della norma costituzionale sia stato compiuto con ogni precisione dall'onorevole Curti in sede di relazione alla proposta di legge e non vi è campo per nessun ulteriore equivoco al riguardo: nessun impedimento, nessun vincolo discende dalla Costituzione all'unificazione in un unico documento legislativo del bilancio dello Stato.

Perplessità di altro tipo è stata invece adombrata, tanto in Commissione quanto nell'intervento pronunciato in questa Assemblea, da parte del senatore Artom, per quanto concerne la procedura normale di esame prescritto dall'articolo 72 della Costituzione per l'approvazione del bilancio. Già in Commissione ho avuto occasione di chiarire, ma tengo a ripetere dinanzi a questa Assemblea, che la preoccupazione non sembra trovare alcun riscontro nelle modificazioni regolamentari implicate dall'innovazione legislativa in esame. Infatti quel che l'articolo 72 della Costituzione chiede per approvazione dei bilanci e dei consuntivi è nulla più e nulla meno che la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'approvazione diretta da parte dell'Assemblea nessuna sottrazione o deroga può essere ipotizzata come conseguenza del bilancio unico oggetto di unico documento legislativo. Per quanto concerne la procedura normale di esame questa è chiaramente definita dalla Costituzione in opposizione alle procedure previste dai due comma precedenti dello stesso articolo 72 i quali prevedono, come eccezionali, o « procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza », ovvero « esame ed approvazione di disegno di legge » direttamente da parte delle Commissioni parlamentari. In sostanza il procedimento normale implica tempi non abbreviati di esame e il carattere istruttorio e referente dell'iniziativa legislativa da parte della o delle Commissioni, rinviandosi per ulteriore determinazione di questa procedura istruttoria ai regolamenti delle Camere.

Le modifiche regolamentari a suo tempo proposte dal senatore Bertone e quelle in linea di massima concordate alla Camera per l'adeguamento di quel regolamento al disegno di legge in esame si pongono senza alcuna ombra di dubbio nel solco di tale normalità di esame, sicchè per questo verso il senatore Artom dovrebbe sentirsi del tutto tranquillizzato.

L'obiezione più rilevante mossa all'unificazione dei bilanci in un solo documento legislativo sembra quella che imputa a tale unificazione una diminuzione dei poteri di controllo del Parlamento sul Governo e quindi una sostanziale sottrazione del Governo al controllo efficace pubblico, penetrante del Parlamento.

Va detto che l'efficacia di un controllo dipende innanzi tutto dalla volontà politica del Parlamento di controllare e non può essere in misura preponderante rimessa al congegno delle procedure o degli strumenti tecnico-legislativi, tecnico-regolamentari cui ci si affida.

Ciò premesso, per la parte che l'efficacia di un controllo può essere imputata all'articolazione delle norme costituzionali legislative e regolamentari che lo dispongono, va osservato che tanto poco è risultato nell'esperienza degli ultimi quindici anni, efficace e penetrante il controllo parlamentare sulla base delle norme e delle procedure fin qui vigenti che da almeno dodici anni ricorrono per iniziativa di tutte le parti proposte di modifiche e innovazioni. Anzi, se un preoccupante motivo di logoramento delle nostre istituzioni e del prestigio del Parlamento abbiamo dovuto riscontrare nella nostra storia più recente, ciò è proprio da individuare con il carattere eccessivamente rituale, accademico, formale dell'attività di controllo esercitata dal Parlamento attraverso la discussione dei bilanci, che pure impegna tanta parte dell'attività parlamentare e così a lungo la distoglie dall'esercizio della sua fondamentale funzione legislativa e di un vero penetrante ed efficiente controllo politico, finanziario e amministrativo.

Sono sembrati così rilevanti gli inconvenienti denunciati da questa oramai conso-

lidata esperienza, che abbiamo visto convergere sulle linee di questa riforma dal bilancio dello Stato tutti i gruppi che da sinistra nei quindici anni trascorsi hanno rappresentato la più consistente ed impegnata opposizione nei due rami del Parlamento, quei gruppi cioè che più a lungo e con maggiore impegno hanno vissuto l'esperienza delle opposizioni ed hanno misurato l'efficienza o l'inefficienza degli strumenti tradizionali del controllo parlamentare.

L'entusiasmo che oggi i gruppi che si collocano alla destra della maggioranza soli dimostrano per conservare gli strumenti tradizionali e tradizionalmente inefficienti del controllo parlamentare, può solo dimostrare la scarsa esperienza che tali gruppi hanno fin qui maturata nella collocazione di opposizione.

Se ci fosse bisogno di dimostrare che la volontà del Governo nell'accettare e nel raccomandare questa riforma del bilancio dello Stato è tesa ad esaltare e potenziare il controllo finanziario del Parlamento e non a diminuirlo e mortificarlo, potrebbe bastare il consenso che a nome del Governo esprimo con l'ordine del giorno presentato dal senatore Bonacina (già approvato dalla Commissione finanze e tesore del Senato), con il quale si vuole far assumere alle Note preliminari di cui al secondo comma dell'articolo 35, anzichè l'esclusivo e tradizionale carattere di illustrazione meramente contabile e finanziaria degli stati di previsione, un prevalente carattere di illustrazione delle direttive politiche ed economiche di settore da parte del Ministro competente su ciascun ramo dell'Amministrazione.

Connessa con l'innovazione intesa ad unificare in un solo documento legislativo lo stato di previsione della spesa e lo stato di previsione dell'entrata è la questione — oggetto di ampio dibattito in Commissione e ancora qui in Assemblea — dell'ordine in cui il Governo è vincolato a proporre con distinti articoli l'approvazione del totale generale dell'entrata, del totale generale della spesa, dei singoli stati di previsione e infine del quadro generale riassuntivo.

A me sembra importante chiarire in via preliminare — come ho cercato di fare anche in Commissione — che la legge impone un obbligo al riguardo solo per il Governo che sarà tenuto a disporre nel proprio disegno di legge gli articoli nell'ordine sopra detto. In virtù della propria autonomia regolamentare (che è autonomia fondata sulla norma costituzionale e in nessun modo quindi derogabile dalla legge) ciascun ramo del Parlamento potrà autonomamente disporre un diverso ordine o introducendo al riguardo apposita norma nel proprio regolamento, ovvero di volta in volta deliberando un'inversione nel corso della discussione ed approvazione del bilancio.

Ciò premesso, debbo riferire che la soluzione accolta nel testo approvato dalla Camera va intesa (ed è ivi stata concordata fra i vari gruppi) con il proposito di contemperare le due esigenze:

1) di consentire una reale maggiore facoltà di emendamento al Parlamento rispetto al bilancio quale proposto dal Governo;

2) di definire il disavanzo non come meccanica sommatoria di quote di spesa separatamente considerate e deliberate, ma come dato da valutare preliminarmente in diretta connessione con il totale generale dell'entrata ed il totale generale non ancora articolato e suddiviso della spesa. Sembra questo un ordine logico e che d'altra parte costituisce un passo avanti e non un passo indietro rispetto alla reale libertà di azione del Parlamento, il quale in base al sistema attualmente vigente non si è mai trovato in grado né di modificare i totali generali dell'entrata e della spesa, né di variare le articolazioni della spesa per stati di previsione e solo eccezionalmente è riuscito ad introdurre variazioni compensative all'interno di ciascun stato di previsione della spesa. Infatti, in base al nuovo sistema, definito il totale generale della spesa e con ciò ragionevolmente bloccato il disavanzo, il Parlamento avrà vera e reale libertà di azione per modificare la ripartizione della spesa tra le varie destinazioni funzionali ed economiche e quindi anche fra i vari stati di previsione della spesa.

Non sembra che nella logica del nuovo sistema venga a perdere significato l'approvazione finale del quadro generale riassuntivo, poichè se è vero che questo non comporta innovazioni rispetto alle deliberazioni già definite con le approvazioni precedenti, è però anche vero che oltre a riassumerle e quindi coordinarle rappresenta il vero volto del bilancio che il Governo e il Parlamento offrono all'attenzione del Paese e con tanto maggiore impegno e consapevolezza lo propongono in quanto non è mera estrapolazione tecnica, relazione amministrativa di dati implicati dal bilancio; ma con l'approvazione del Parlamento si colloca come il vero e proprio frontespizio del bilancio che esplicita il significato di tutte le precedenti impostazioni e deliberazioni.

Connesse tanto con l'unicità del bilancio quanto con la sua nuova periodicità ad anno solare risultano alcune innovazioni accolte dal disegno di legge concernenti i termini fissati al Governo per gli adempimenti collegati alla presentazione ed all'esame dei bilanci. Tali tempi riguardano:

1) la presentazione della relazione generale sulla situazione economica e del Paese, che resta confermata alla data del 31 marzo, ad una data cioè che tiene ferma l'esigenza della più tempestiva possibile in formazione sull'andamento economico dell'annata precedente; e su tali adempimenti non sono state sollevate obiezioni;

2) la presentazione entro il mese di luglio del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente e del bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo. È stato al riguardo osservato che troppo breve appare sulla base della consolidata esperienza del passato, il tempo consentito al Governo per l'elaborazione, definizione e parificazione da parte della Corte dei conti del rendiconto generale. Non vi è dubbio che l'esperienza sin qui consolidata risulta assai pesante, ma non vi è altresì dubbio che è un'esperienza che non può considerarsi consolidata e che anzi va modificata.

Per la parte — che io non valuterei preponderante — che il ritardo e gli inconvenienti del passato sono da imputare a cause

tecniche sono in grado di assicurare che le tecniche moderne di contabilizzazione e la meccanizzazione delle scritture consentano di superare le *impasses* del passato.

A questo fine si sta provvedendo al potenziamento del « Centro elettronico per la contabilità pubblica » che potrà non soltanto compiere meccanicamente le operazioni di riepilogazione dei dati relativi alla gestione del bilancio presso le varie amministrazioni dello Stato, ma predisporre altresì direttamente gli elaborati finali del conto consuntivo, che potranno essere riprodotti a stampa risparmiando così il lungo periodo di tempo richiesto dalla composizione e dal controllo delle bozze di stampa. Il resto è affidato all'impegno, alla volontà politica del Governo di guadagnare i tempi per rientrare al più presto nel più puntuale rispetto della legge.

Testimonia la volontà del Governo di muoversi in un modo non velleitario in tale direzione il consenso espresso con la norma introdotta dalla Commissione bilancio della Camera nel nuovo articolo 36 della legge di contabilità dello Stato e per la quale i conti dei residui, distinti per Ministero al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, debbono essere allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Tale norma vincola il Governo alla contestualità dell'indicazione dei residui ed alle nuove previsioni di spesa; tale norma vincola cioè il Governo a fornire tempestivamente al Parlamento il conto dei residui indipendentemente ed anzi aggiuntivamente dall'indicazione fornita in sede di rendiconto generale. Sembra questo un vincolo capace di testimoniare una ben definita e responsabile volontà del Governo di rimettere al Parlamento la documentazione più aggiornata e completa necessaria non solo al controllo della più recente gestione passata ma anche alla valutazione delle nuove previsioni di spesa;

3) la presentazione entro il mese di settembre di una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, nonchè entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre lo svolgimento dell'esposizione economico-finanziaria da parte del Mi-

nistro del bilancio e l'illustrazione del bilancio di previsione da parte del Ministro del tesoro.

Do conto congiuntamente di tali due adempimenti perchè vanno riguardati in diretta, reciproca connessione.

Infatti il nuovo documento di cui all'articolo 4 del disegno di legge (la relazione previsionale e programmatica) non deve essere soltanto considerato come il punto di incontro e lo strumento di connessione tra il bilancio dello Stato e le sue procedure di esame in Parlamento, da una parte, e la prospettiva della programmazione economica e più precisamente l'impegno di un piano quinquennale 1965-69 assunto dal Governo, dall'altra. Si può prevedere che nella relazione previsionale e programmatica confluiranno anche le esigenze di illustrazione del piano nel suo svolgimento e di proposizione degli eventuali aggiornamenti ed aggiustamenti: anche per questo verso si può convenire con la definizione dell'attuale riforma del bilancio come una condizione necessaria se pur non ancora sufficiente per realizzare la programmazione economica generale. Ma il nuovo documento di cui all'articolo 4 del disegno di legge, indipendentemente dalla sua rilevanza nella prospettiva della programmazione, risulta comunque necessario per assicurare all'esposizione economico-finanziaria ed all'illustrazione del bilancio di previsione di cui al nuovo testo dell'articolo 80 della legge di contabilità, una base di riferimento sufficientemente aggiornata e sufficientemente documentata, che altrimenti verrebbe a mancare risultando allo scopo ormai del tutto inadeguata ed intempestiva la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata nel marzo, vale a dire vecchia di più di sei mesi rispetto alla nuova data in cui viene a collocarsi l'esposizione economico-finanziaria.

Resta l'obiezione di un eccessivo accostamento delle due date: entro settembre la relazione previsionale e programmatica, entro il primo giorno non festivo di ottobre l'esposizione economico-finanziaria. L'obiezione sarebbe di certo fondata se le date indicate non si presentassero come termini estremi entro i quali i predetti adempimen-

ti debbono essere compiuti: nella realtà sarà l'esperienza che verremo acquisendo di anno in anno a suggerire, entro questi termini, la data concretamente più utile per una tempestiva ed aggiornata informazione del Parlamento nonchè per un distanziamento nè eccessivo nè insufficiente tra documentazione da una parte, esposizione ed illustrazione dall'altra.

La stessa osservazione vale per la preoccupazione espressa dal senatore Trabucchi: che con una esposizione economico-finanziaria fissata per il primo giorno non festivo di ottobre tutto l'iter di esame del bilancio subisca un iniziale ritardo tale da non consentire la tempestiva approvazione del bilancio entro il 31 dicembre senza ricorso all'esercizio provvisorio. Anche in questo caso vale la considerazione che, se Governo e Parlamento si propongono come obiettivo impegnativo il traguardo del 31 dicembre, si potranno anticipare i tempi di elaborazione e presentazione dei documenti, lo svolgimento delle relative illustrazioni, sollecitare ed anticipare tutti i tempi e le procedure di esame e quindi guadagnare il traguardo del 31 dicembre. Anche in questo caso credo che qualsiasi anticipato conto di calendario risulti astratto e bisognerà affidarsi all'esperienza e ad un reale congiunto impegno del Governo e del Parlamento.

Attenta considerazione ha avuto in sede di Commissione, e poi anche in Aula, la terza linea di innovazione segnata dalla riforma in esame, quella concernente la struttura del bilancio. È questa novità precipua ed essenziale dell'attuale riforma, che segna l'impegno di ammodernamento e di razionalizzazione della nostra contabilità pubblica e che perciò entra di più e più rinnova nell'intimo dispositivo del sistema fin qui in vigore.

Non deve passare sotto silenzio il fatto che, mentre tali innovazioni erano affidate dal disegno di legge approvato in sede di Commissione di bilancio della Camera nella scorsa legislatura a norme delegate, la riforma oggi in esame rivendica (ed a mio avviso giustamente) alla competenza del Parlamento di legiferare senza delega in una

materia così complessa ma anche sommamente delicata ed impegnativa di responsabilità politica. Sono proprio le innovazioni introdotte nella struttura del bilancio che fanno di questa riforma non solo — come è stato giustamente detto — un ponte lanciato verso l'avvenire di ulteriori più complete, più assestate innovazioni e perfezionamenti legislativi, non solo un anticipo o stralcio di innovazioni in tema di bilancio dello Stato e di contabilità pubblica, ma una essenziale e compiuta riforma, compiuta almeno nel senso che pone i cardini di una nuova struttura, sulla quale si proseguirà poi, in base all'esperienza, a perfezionare e ad innovare.

Non vi è dubbio, per esempio, che la riforma in esame suppone o quanto meno implica nella linea della propria coerenza leggi di spesa non più frammentarie ed occasionali, ma una legislazione per leggi organiche che, disponendo ben congegnati meccanismi normativi, rinviino per la determinazione del loro finanziamento di anno in anno alla legge di bilancio. Non vi è dubbio che un più completo ed articolato innesto della riforma del bilancio con il sistema della programmazione non potrà essere trovato che quando saranno definite le procedure e le strutture della programmazione economica generale. Non vi è dubbio che con il disegno di legge in esame non facciamo punto e basta in tema di affinamento di tutto il sistema dei controlli pubblici sulle gestioni finanziarie. Non vi è dubbio che tale riforma non risolve ancora i problemi di un migliore assetto, di una più efficiente organizzazione e di una meglio definita e ripartita attribuzione di competenze dei Ministeri finanziari. Ma a tutti questi problemi la riforma in esame offre una premessa e un sostegno, una nuova importante struttura che agevola e prefigura ulteriori soluzioni e conclusioni.

A proposito della nuova struttura del bilancio e in particolare delle nuove classificazioni previste per l'entrata e per la spesa, qualche rilievo è stato mosso al riguardo di una loro pretesa indeterminatezza e ambiguità. Va chiarito che tali nuove classificazioni rispondono a criteri suggeriti in campo

scientifico e in sede internazionale e consentono di uscire da restrittivi concetti che, se sono adatti alla struttura del bilancio di una azienda patrimonialistica e fine a se stessa, risultano ormai inadeguati all'interpretazione del contenuto del bilancio di uno Stato moderno e delle sue vastissime implicazioni e ripercussioni economiche e sociali per tutto il Paese.

D'altro canto non è sembrato opportuno fissare per legge concetti tecnico-scientifici, soggetti alle modifiche che gli sviluppi dottrinari possono acquisire limitandosi la norma a stabilire i criteri relativi in modo abbastanza ampio da potere accogliere le eventuali variazioni che gli studi e la pratica dovessero suggerire, ma fissando tuttavia con sufficiente precisione i concetti seguiti dal legislatore in modo che i motivi informatori della riforma non possano neppure parzialmente essere disattesi.

A tranquillizzare le preoccupazioni espresse circa le possibilità di incertezza e di dubbi nell'applicazione di nuovi criteri di classificazione, si può ricordare che tali criteri hanno trovato già da tempo ampia sperimentazione — del resto sempre perfezionabile e da non irrigidire a modello intangibile — nelle rielaborazioni dei dati del bilancio compiute dalla Ragioneria generale dello Stato, ai fini della predisposizione della « Nota introduttiva al bilancio di previsione ». Mi piace anzi esprimere — come ha già fatto il senatore Bonacina — molto apprezzamento per l'intelligente e appassionato contributo di elaborazione tecnico-scientifica che la Ragioneria generale dello Stato ha saputo assicurare nel corso di questi anni per la predisposizione della riforma che il voto del Senato verrà a concludere.

Sempre in tema di criteri di classificazione è stata prospettata da qualche parte la opportunità di integrare le classificazioni considerate dal disegno di legge con altre capaci di evidenziare ulteriori aspetti del bilancio (rigidità della spesa, distinzioni ulteriori tra spese di investimento e movimento di capitale, eccetera).

Va al riguardo considerato che il raggruppamento della spesa in titoli, sezioni, rubriche, categorie e capitoli, previsto dal nuo-

vo articolo 37 della legge di contabilità generale dello Stato, nel testo approvato dalla Camera dei deputati e dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, è da ritenere già molto dettagliato: l'aggiunta di ulteriori frazionamenti non potrebbe che ridurre, anziché accrescere, quelle finalità chiarificative che i vari sistemi di classificazione singolarmente perseguono. Non va cioè dimenticato che fra i numerosi sistemi possibili di classificazione delle voci di bilancio vanno accolti quelli (e quelli soltanto) capaci di individuare ed evidenziare nel modo più chiaro e coerente il significato, il contenuto e i fini dei vari elementi da classificare.

Ho avuto occasione di intrattenermi già alla Camera su quello che si può pretendere dicano e quello che non si deve pretendere di far dire ai criteri di classificazione. Senza ripetere quanto già detto, tengo però a dissipare un equivoco che con troppa insistenza viene ripetuto circa la pretesa classificazione tra la spesa di investimento dei contributi ad integrazione del bilancio di aziende pubbliche eventualmente corrisposti a carico del bilancio dello Stato: non solo è da escludere che una qualsiasi norma del nuovo testo legislativo in esame possa consentire una tale aberrante classificazione, ma va ricordato ancora una volta che nella classificazione economica finora operata in sede di Nota introduttiva non si è mai avuta un'applicazione dei criteri ora assunti dalla legge in esame capace di accreditare un tale insistente equivoco.

Soprattutto in sede di Commissione — e la relazione del presidente Bertone ne dà precisa informazione — è stata avanzata la esigenza di definire almeno interpretativamente i criteri cui il legislatore ha inteso ispirarsi comprendendo la voce « ammortamenti » nel bilancio dello Stato.

Tra le alternative esposte nella relazione del presidente della Commissione finanze e tesoro sta in effetti la soluzione che dovrà essere definita in sede di Regolamento di contabilità generale dello Stato da adeguare sollecitamente alla nuova disciplina legislativa che il Parlamento si accinge ad approvare.

Personalmente ritengo che sia da preferire una soluzione intermedia e cioè una forma di « accantonamento » da utilizzare ai fini del « rinnovamento » dei beni patrimoniali dello Stato.

Ciò in quanto, nel caso dello Stato, l'ampiezza delle strutture organizzative e strumentali realizza un certo processo di autoammortamento, nel senso che in ogni esercizio finanziario una certa quota di oneri è destinata alla manutenzione ed alla sostituzione dei beni durevoli man mano che questi si deteriorano o sono posti fuori uso.

Ne segue che lo stanziamento di quote annuali di ammortamento assolverà alla duplice funzione:

- 1) di imputare alle spese correnti la quota di utilizzazione dei beni patrimoniali;

- 2) di costituire un fondo di stabilizzazione delle spese annualmente sostenute per il rinnovo graduale di detti beni.

Per realizzare questi fini si potrà alimentare, con le poste di uscita destinate all'ammortamento, un fondo di tesoreria, dal quale potranno essere attinte le somme occorrenti per la integrazione e la rinnovazione dei beni.

Altro chiarimento che mi corre obbligo di fornire è quello relativo alla voce « rimborso di crediti », pure accolta nella norma di cui al nuovo testo dell'articolo 37 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Tale locuzione esprime meglio di altre il concetto che si tratta di « restituzione » di somme che lo Stato ha mutuato a terzi in applicazione di particolari norme e non già di « riscossione » di crediti in senso generico, espressione che potrebbe comprendere anche i crediti derivanti da forniture di beni o di servizi da parte della Pubblica amministrazione, che formano invece oggetto di residui attivi provenienti dall'esercizio in cui il credito derivante dalle forniture anzidette ha avuto origine.

Una questione più generale che investe le proposte innovazioni alla struttura del bilancio è quella che prende lo spunto dalla disciplina dei residui, sostanzialmente confermata nella sua linea attuale dal nuovo testo dell'articolo 36 della legge di conta-

bilità con la sola proroga da tre a cinque anni della facoltà di mantenere in bilancio i residui della spesa in conto capitale ove ne permanga la necessità: si tratta della grossa e ricorrente questione, tradizionalmente posta come alternativa tra bilancio di competenza o bilancio di cassa.

Più voci, e autorevoli, si sono levate per riproporre i vantaggi di un bilancio di cassa e lamentare le incongruenze e gli inconvenienti di un bilancio di mera competenza.

La riforma proposta non ignora i limiti e le incongruenze di un'impostazione univocamente vincolata alla « competenza » e del resto è stato in quest'Aula acutamente osservato come anche la vigente struttura della nostra contabilità pubblica è tutt'altro che univoca e coerente al criterio della competenza. Già nella vigente struttura sono accolti alcuni correttivi al rigido criterio della competenza che vengono dalla nuova normativa in esame ampliati proprio con le norme concernenti i residui. In questo caso è esatto raccomandare e riconoscere che la riforma deve procedere con un passo cauto e sperimentale verso nuove impostazioni, verso nuove soluzioni; e la meta di una formula mista che resti alla « competenza » per quanto concerne le spese correnti o di funzionamento e si orienti verso la « cassa » per le spese di conto capitale (di investimento e di accrescimento), indicata già in questa Aula come la più valida e coerente con la nostra esperienza, con le nostre esigenze amministrative, appare anche ai miei occhi come la più accreditabile.

Vero è che un bilancio di competenza tanto più svela la sua incongruenza e frapponendo difficoltà di gestione quanto più è rigida la legislazione sostanziale di spesa che si riflette nel bilancio (perchè da questo registrata e accolta); sicchè la migliore correzione che si potrà offrire agli inconvenienti e alla rigidità di un bilancio di competenza sarà quella di una migliore e più organica legislazione di spesa che non induca effetti di rigidità (con una predeterminazione pluriennale di stanziamenti) e conseguente sfasatura tra competenza e cassa con connessa lievitazione del conto dei residui.

La soluzione suggerita dalla Commissione finanze e tesoro in alternativa alla più radicale soluzione di adottare un bilancio di cassa, e cioè la proposta di introdurre nel nostro sistema di competenza la tecnica dei « riporti » in modo da consentire che le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate nel corso dell'esercizio possano essere riprodotte sul conto della competenza degli esercizi successivi, definisce in modo formalmente diverso, ma sostanzialmente analogo, il problema che il secondo comma dell'articolo 36, nella precedente e nella nuova formulazione, risolve autorizzando la conservazione di tali importi nel conto dei residui per il quinquennio successivo.

Il senatore Fortunati ha espresso un giusto rilievo sulla non perfetta formulazione dell'articolo 5, primo comma, che dispone sul bilancio di previsione relativo al semestre di transizione tra vecchio e nuovo tipo di esercizio finanziario, vale a dire il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964.

Ha giustamente osservato il senatore Fortunati che tale norma, là dove dispone che il Governo dovrà presentare al Parlamento entro il 31 marzo 1964 con un unico disegno di legge lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa e il riepilogo generale del bilancio preventivo, ove risultasse interpretata letteralmente comporterebbe la inclusione di tutta la previsione di spesa in un unico stato di previsione, senza cioè la tradizionale articolazione della spesa in tanti stati di previsione quanti sono i Ministeri della spesa.

Non vi è dubbio che una tale interpretazione letterale risulta insufficiente e che la conclusione cui apparentemente indurrebbe risulta contraddittoria non solo con la volontà del Governo e del Parlamento qual è risultata in tutte le fasi dell'*iter* legislativo, ma altresì con il generale contesto della riforma in esame.

Perciò ritengo che la interpretazione più corretta, alla quale il Governo si dovrà attenere, sia quella di predisporre anche per l'esercizio semestrale non un unico stato di previsione della spesa, ma tanti stati di previsione della spesa quanti se ne sono fin

qui predisposti. Tale interpretazione, che il Governo assume e raccomanda, si appoggia sulle seguenti considerazioni:

1) lo stesso primo comma dell'articolo 5 parla non solo di previsione dell'entrata e della spesa, ma anche di riepilogo generale del bilancio preventivo e tale riepilogo in tanto ha senso e in tanto è stato in passato concepito in quanto veniva a riepilogare una pluralità di stati di previsione;

2) ancora lo stesso primo comma dell'articolo 5 specifica che l'unico disegno di legge di previsioni semestrali sostitutivo dei 19 disegni di legge già presentati dal Governo al Parlamento e relativi alle previsioni dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965 dovrà essere elaborato sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa già presentati e da sostituire: anche tale riferimento induce a un'articolazione delle previsioni di spesa in distinti stati di previsione;

3) in tutto il disegno di legge non vi è traccia di alcuna volontà di unificare e perciò confondere le previsioni di spesa, ma anzi di ulteriormente analizzarle nelle loro varie implicazioni e significati: questo sembra lo spirito essenziale del testo legislativo in esame. Risulterebbe pertanto contraddittoria con tale spirito una interpretazione della norma transitoria puramente letterale, che inducesse alla unificazione delle previsioni di spesa in un unico stato di previsione.

Ove il Parlamento, come sembra, unanimemente concordi con tale interpretazione, non vi è luogo o motivo per introdurre modificazioni all'attuale testo del primo comma dell'articolo 5: si tratta infatti di una norma che il Parlamento detta al Governo e la cui interpretazione è pertanto affidata al Governo da una parte e all'approvazione del Parlamento dall'altra.

Signor Presidente, onorevoli senatori, chiedo scusa se troppo a lungo mi sono indugiato in questa replica e se ciò nonostante non è risultato possibile riprendere tutti gli spunti, soddisfare a tutti gli interrogativi, rispondere a tutte le interessanti osservazioni che il dibattito ha suscitato: ciò

è accaduto proprio per la ricchezza e l'ampiezza della discussione che nei giorni scorsi si è venuta svolgendo in quest'Aula e per la pregnanza dei problemi che la riforma in esame propone.

Mi sia solo consentito, concludendo, esprimere tutto l'impegno e tutta la rilevanza che io attribuisco a questa riforma che reca la dimessa intestazione di: « Modificazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative ai bilanci degli enti pubblici », con un riferimento a una acuta osservazione che Antonio Gramsci appuntò sui suoi Quaderni del carcere nei lunghi e tristi anni consentiti alla sua meditazione: riflettendo sul rapporto tra Costituzione, legge e regolamento, affermava la necessità — per comprendere e giudicare un reale assetto istituzionale — di integrare il rapporto formale tra tali fonti del diritto capovolgendone l'ordine, sì che non solo dalla Costituzione si discendesse a valutare la legge e da questa il regolamento, ma anche si dovesse all'inverso dal regolamento risalire alla legge e alla Costituzione ove si volesse giudicare (o nel nostro caso fondare) non solo un ben disposto ordine formale ma una società razionale. E una concreta e operante razionalità è certamente, in una società complessa come la nostra, condizione essenziale del suo progresso democratico. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora passare all'esame dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

« Il Senato

invita il Governo a dare alle note preliminari di cui al secondo comma dell'articolo 35, anziché l'esclusivo carattere tradizionale di illustrazione meramente contabile-finanziaria degli stati di previsione e delle variazioni rispetto ai precedenti esercizi finanziari, un prevalente carattere di illustrazione delle direttive politiche e politico-econo-

omiche di settore relative alla sfera di competenza di ciascun Ministero, che il Governo sottopone al Parlamento come premessa della discussione sugli stati di previsione e come presupposto di un più efficiente esercizio da parte del Parlamento della sua funzione di indirizzo e controllo della politica globale e settoriale di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

G I O L I T T I , *Ministro del bilancio*. Il Governo, come ho già dichiarato, accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1, fino al nuovo testo compreso dell'articolo 34 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Art. 1.

Gli articoli 30, 34, 35, 36, 37 ed 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato sono sostituiti dai seguenti:

Art. 30. — « L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo ».

Art. 34. — « Nel mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, presenta al Parlamento:

1) il rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il 31 dicembre precedente;

2) il bilancio di previsione per l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quelli della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa parte dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della parte dell'articolo 1 riguardante il nuovo testo dell'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Art. 35. — « Lo stato di previsione dell'entrata e gli stati di previsione della spesa, con gli allegati bilanci delle amministrazioni autonome e con il quadro generale riassuntivo, formano oggetto di un unico disegno di legge.

Ciascuno stato di previsione e il quadro generale riassuntivo sono illustrati da note preliminari.

L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, del totale generale della spesa, di ciascuno stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge ».

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Trimarchi, Artom, Battaglia, Bosso, Grassi, D'Andrea Ugo, Nicoletti, Nencioni, Picardo, Lessona, Pinna, Grimaldi, Gray, Turchi, Crollalanza, Latanza, Ponte, Cremisini, Cataldo e Barbaro hanno richiesto che la votazione su questa parte dell'articolo 1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto tale forma di votazione.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alberti, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Artom, Audisio, Azara,

Baldini, Barbaro, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Berlanda, Bermanni, Bernardinetti, Bertoli, Bertone, Bisori, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bronzi,

Canziani, Carelli, Caroli, Caron, Cassano, Cassini, Cataldo, Cenini, Cerreti, Ceschi, Compagnoni, Conti, Corbellini, Cremisini, Criscuoli, Crollalanza,

D'Andrea Ugo, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, De Unterrichter, Donati,

Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Fortunati, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Giardina, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grassi, Grava, Gray, Grimaldi, Guanti,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lami Starnuti, Lepore, Lessona, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Maier, Marchisio, Mencaraglia, Merloni, Micara, Milillo, Militeri, Molinari, Moltisanti, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Morino, Moro,

Nencioni, Nicoletti,

Oliva,

Pafundi, Pajetta Noè, Parri, Pasquato, Pellegrino, Perugini, Petrone, Pezzini, Picardi, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Ponte, Pugliese,

Restagno, Roffi, Romano, Rosati, Roselli, Rotta, Rovella, Rubinacci, Ruini, Russo,

Salari, Salati, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Secchia, Sibille, Simonucci, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tiberi, Tomassini, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Valmarana, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zelioli Lanzini e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Berlingieri, Carucci, Cuzari, Merlin, Pecoraro, Tibaldi, Vecellio e Zenti.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla parte dell'articolo 1 concernente il nuovo testo dell'articolo 35 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:

Senatori votanti . . .	173
Maggioranza	87
Favorevoli	141
Contrari	32

(Il Senato approva).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura della parte dell'articolo 1 concernente il nuovo testo dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 36. — « I residui delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi; possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi.

Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa ».

P R E S I D E N T E . La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura della parte dell'articolo 1 concernente il nuovo testo dell'articolo 37 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 37. — « Le entrate dello Stato sono ripartite:

in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie o provengano dall'alienazio-

ne e dall'ammortamento di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti;

in categorie, secondo la loro natura;

in rubriche, secondo l'organo al quale ne è affidato l'accertamento;

in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Le spese dello Stato sono ripartite:

in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento) ovvero della parte in conto capitale (o di investimento). La parte in conto capitale comprende le partite che attingono agli investimenti diretti ed indiretti, nonchè ad operazioni per concessione di crediti. La parte corrente comprende le altre spese e l'onere degli ammortamenti;

in sezioni, secondo l'analisi funzionale;

in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;

in categorie, secondo l'analisi economica;

in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Nel bilancio di previsione, nel quadro generale riassuntivo e nel rendiconto generale trovano esposizione distinta dalle precedenti entrate e spese quelle connesse alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti.

Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione:

1) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie ed il totale delle spese correnti (o di funzionamento e mantenimento);

2) del risultato differenziale tra il totale complessivo delle entrate e delle spese di qualsiasi natura, comprese quelle connesse ad operazioni di accensione e di rimborso di prestiti ».

P R E S I D E N T E . La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia ora lettura della parte dell'articolo 1 concernente il nuovo testo dell'articolo 80 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 80. — « Entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre il Ministro del bilancio fa l'esposizione economico-finanziaria e il Ministro del tesoro l'esposizione relativa al bilancio di previsione ».

P R E S I D E N T E . La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 2.

Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis:

Art. 35-bis. — « Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento è prevista dalla legge ».

Art. 37-bis. — « La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica ».

(È approvato).

Art. 3.

Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonchè delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge è soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie.

Alle espressioni « spese ordinarie » o « di parte ordinaria » e « spese straordinarie » o « di parte straordinaria » sono sostituite rispettivamente le espressioni « spese corren-

ti (o di funzionamento e mantenimento) » e « spese in conto capitale (o di investimento) ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, modificato dall'articolo 2 della legge 1º febbraio 1951, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del bilancio ed il Ministro del tesoro presentano al Parlamento, ogni anno, entro il mese di marzo la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente ed entro il mese di settembre la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo ».

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno integrale effetto con il bilancio decorrente dal 1º gennaio 1965. Per il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1964 il Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo 1964, con unico disegno di legge, lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed il riepilogo generale del bilancio preventivo, in sostituzione e sulla base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa già presentati con distinti disegni di legge e relativi all'esercizio dal 1º luglio 1964 al 30 giugno 1965.

Il disegno di legge per l'esercizio finanziario avente inizio il 1º gennaio 1965 è presentato entro il 30 settembre 1964 dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio.

Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1963-64 e quello relativo al semestre dal 1º luglio al 31 dicembre 1964 sono presentati dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del bilancio, al Parlamento, rispettivamente, entro il mese di gennaio 1965 ed entro il mese di luglio 1965.

Le classificazioni di cui al nuovo testo dell'articolo 37 del regio decreto 18 novembre

1923, n. 2440, sono adottate a decorrere dal bilancio dell'esercizio 1965.

I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Desidero chiarire il significato di questo voto. Chiedo, onorevole Presidente, che il Senato, votando l'articolo 5, faccia propria l'interpretazione che, di esso, ha dato il Ministro. (*Commenti*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

Z A N N I N I , Segretario :

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sarà provveduto, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, a coordinare con le disposizioni della medesima le disposizioni legislative vigenti per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, per gli enti territoriali, nonché per gli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese.

Entro il termine di cui al comma precedente il Governo, sentita una commissione

parlamentare costituita di 12 senatori e di 12 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge ordinaria per indicare, anche a modifica delle disposizioni legislative vigenti, gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e soggetti alle norme della legge 21 marzo 1958, n. 259, aventi dimensioni e compiti di particolare rilevanza economica e sociale, i cui conti consuntivi debbono essere annessi agli stati di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 35-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

M I L I L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Roda ha sottoposto il disegno di legge, di cui discutiamo, ad una disamina ampia ed esauriente. Noi del Partito socialista di unità proletaria, a nome dei quali il collega Roda ha parlato, condividiamo pienamente la sua analisi, ivi comprese le osservazioni critiche e le perplessità in essa elevate; perplessità che peraltro non implicavano nè implicano un giudizio del tutto negativo del disegno di legge, nel suo complesso. Le critiche, per la verità, sono numerose e serie, e si traducono in altrettanti interrogativi. A parte l'innovazione, che possiamo pur chiamare formale, della coincidenza con l'anno solare, per raggiungere la quale vi è soltanto da osservare che sono occorsi ben 80 anni di esperienza parlamentare, non vi è dubbio che le domande da porsi sia-

no ragguardevoli. Saranno cioè rispettati i vari termini previsti dal disegno di legge? O meglio: saranno in grado i Governi di rispettarli? Sarà possibile, in altre parole, presentare il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente entro il termine indicato? Corrisponderà alle esigenze dell'*iter* parlamentare la precedenza, di poche settimane soltanto, della discussione del bilancio, delle relazioni illustrative del Ministro del bilancio e dei Ministri titolari dei Dicasteri? Risponderà la nuova strutturazione del bilancio alle esigenze della programmazione, con le quali si giustifica maggiormente la riforma?

A questi interrogativi, che potrebbero diventare anche più numerosi di quelli che io, per semplificare, ho menzionato, oggi è difficile rispondere; tuttavia essi costituiscono già motivo di perplessità. Vi risponderà comunque l'esperienza, che metterà in luce gli inconvenienti oggi previsti e prevedibili e quelli non prevedibili, dettandone i rimedi. Solo che di fronte a questi timori ed a queste preoccupazioni, noi riteniamo che siano peraltro da valutare gli aspetti positivi del disegno di legge, aspetti che le critiche non annullano, a nostro giudizio, e non neutralizzano. Questi aspetti possono sintetizzarsi in due punti: noi riteniamo intanto che questa riforma del bilancio consentirà, senza alcun dubbio, uno snellimento delle defatiganti procedure parlamentari. E tali aspetti positivi, che noi consideriamo per quel che valgono, sono determinati, non solo dal fatto che lo snellimento delle procedure parlamentari consentirà una discussione globale approfondita al posto delle discussioni frammentarie e polverizzate che oggi rendono sempre meno costruttivo il dibattito in sede di bilancio, ma permetterà anche — se ci sarà, beninteso, la volontà politica di farlo — un maggior coordinamento ed una maggiore collaborazione degli organi legislativi con l'Esecutivo.

A me pare che tutto ciò costituisca un passo avanti, anche se incerto, malfermo ed esitante, ed anche se possa condurre a risultati diversi, a seconda dello sviluppo che gli indirizzi politici potranno assumere nel prossimo avvenire.

Sta di fatto che è positiva inoltre per noi, l'esigenza, che necessariamente scaturirà dall'approvazione di questa legge, di adeguare alle nuove strutture del bilancio i regolamenti parlamentari e di prendere, per esempio, in esame la fondamentale necessità più volte prospettata inutilmente, di un migliore coordinamento dell'attività delle due Camere. Io non so se sarà necessario — come è stato pure proposto — addivenire ad un organo intercamerale congiunto. So però che occorrerà esaminare l'opportunità di rendere pubbliche le discussioni nelle Commissioni permanenti, nel cui seno, poi, si svolgerà, praticamente, il dibattito sui bilanci dei singoli Dicasteri.

Concludendo e, dopo aver vagliati gli elementi negativi e quelli positivi, noi riteniamo che questo disegno di legge costituisca un fatto nuovo, un passo importante, e decisivo a determinare, di per se stesso, il nostro voto favorevole. (*Applausi*).

B O S S O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S S O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le argomentazioni che il collega Artom ha portato nel corso della discussione del disegno di legge posto in votazione non hanno trovato, nel corso successivo del dibattito e nelle repliche dell'onorevole relatore e dell'onorevole Ministro, pur così pregevoli, confutazioni tali da convincere il nostro Gruppo ad un atteggiamento diverso da quello già manifestato alla Camera e nel precedente intervento in quest'Aula.

Non mi è ovviamente possibile, in sede di dichiarazione di voto — cui desidero strettamente attenermi — riprendere un approfondito esame dei vari punti del provvedimento, alla luce delle lunghe e circostanziate dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Riassumo, pertanto, assai brevemente, le riconfermate ragioni del nostro dissenso.

Il provvedimento si propone di risolvere il problema di una impostazione più moderna e chiara del bilancio; di consentire una

discussione parlamentare più concentrata ed organica e di far coincidere l'anno finanziario con quello solare.

Se nulla si può obiettare su quest'ultimo punto, ben si può dire che gli altri scopi non sono raggiunti o, comunque, creano delle contropartite negative che sconsigliano la approvazione del provvedimento.

La preoccupazione più grave è quella che la riforma prevista dal disegno di legge privi il Parlamento della possibilità di un esame approfondito e dettagliato delle direttive politiche ed economiche del Governo nei singoli settori amministrativi; preoccupazione sentita anche dalla 5ª Commissione, che ha proposto l'ordine del giorno, testè approvato anche in Aula, che impegna i Ministri a premettere agli stati di previsione dei rispettivi Dicasteri un'illustrazione dei criteri politici e politico-economici. Questo ordine del giorno, se troverà effettivamente attuazione, potrà dare una certa garanzia, ma non fugherà del tutto le preoccupazioni che abbiamo denunciato.

Vengo ora al punto che ha dato luogo, in sede di 5ª Commissione, alle maggiori perplessità e discordanze di opinioni, cioè quello concernente l'ordine secondo cui si dovrà procedere all'approvazione del bilancio unificato.

Si è sentita, in proposito, la necessità di richiedere una precisazione al Ministro onorevole Giolitti in merito all'applicazione del nuovo testo dell'articolo 35 della legge di contabilità. Tale precisazione viene in sostanza a stabilire che le Camere hanno la libertà di discutere, secondo l'ordine che esse stesse stabiliranno e nel modo più approfondito e dettagliato, i singoli stati di previsione della spesa, che formeranno oggetto degli articoli dell'unico disegno di legge, con l'aggiunta degli allegati relativi a bilanci degli enti pubblici sottoposti al controllo dei vari Dicasteri. Scompare però in tal modo il vantaggio, che il provvedimento si prefigge, dell'abbreviazione dei tempi della discussione. Questa esigenza potrebbe invece essere affrontata e risolta con una riforma della procedura della discussione dei bilanci.

Il nuovo sistema in definitiva, lungi dal migliorare la situazione attuale, favorirà la

confusione e, mantenendo i difetti del vecchio sistema, renderà per giunta più arduo il controllo da parte del Parlamento, che ha oggi il dovere di accentuare la propria vigilanza e di aumentare e non già di rendere meno efficace le sue possibilità di controllo.

Per questi motivi il Gruppo liberale darà voto contrario al disegno di legge. (*Applausi dal centro-destra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Trimarchi, Lessona, Nencioni, Ferretti, Crollalanza, Barbaro, Battaglia, Ponte, Nicoletti, Pinna, Bosso, Gray, Moltisanti, Turchi, Picardo, Artom, Ugo D'Andrea, Grimaldi, Grassi e Cremisini hanno richiesto che la votazione sul complesso del disegno di legge sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto tale forma di votazione. (*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Alessi, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Artom, Azara,

Baldini, Barbaro, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Bellisario, Bermani, Bernardinetti, Bertoli, Bertone, Bisori, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonafini, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini,

Cagnasso, Canziani, Caroli, Caron, Cassano, Cataldo, Cenini, Cerreti, Ceschi, Cipolla, Compagnoni, Conti, Criscuoli, Crollalanza,

D'Andrea, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, De Unterrichter, Donati,

Fabretti, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Fiorentino, Florena, Fortunati, Francavilla, Franza,

Garlato, Gatto Simone, Gava, Giancane, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gramegna, Granata, Granzotto Basso, Grassi, Grava, Grimaldi, Guanti,

Jannuzzi, Jodice,

Lepore, Lessona, Levi, Limoni, Lo Giudice, Lorenzi,

Macaggi, Magliano Giuseppe, Mammucari, Marchisio, Merloni, Messeri, Micara, Milillo, Militeri, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Mongelli, Monni, Morabito, Morandi, Morino, Moro,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Oliva,

Pafundi, Pajetta Noè, Parri, Pellegrino, Perna, Perugini, Pesenti, Petrone, Pezzini, Picardi, Picardo, Piccioni, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Ponte, Pugliese,

Restagno, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Roselli, Rotta, Rubinacci, Ruini, Russo,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Scarpino, Schiavone, Sibille, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Terracini, Tiberi, Torelli, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Trimarchi, Tupini, Turchi,

Valmarana, Varaldo, Venturi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zanini e Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Berlingieri, Carucci, Cuzari, Merlin, Pecoraro, Tibaldi, Vecellio e Zenti.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul complesso del disegno di legge « Modificazione al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato, e norme relative al bilancio degli Enti pubblici »:

Senatori votanti	166
Maggioranza	84
Favorevoli	141
Contrari	25

(Il Senato approva).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissione permanente in sede refe-
rente**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione » (426), (previo parere della 9ª Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti » (427), (previo parere della 9ª Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria di titoli azionari » (428), (previo parere della 9ª Commissione).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per cono-

scere quale linea di condotta intendano seguire e quali iniziative prendere per la tutela degli interessi della comunità italiana in Tunisia nel quadro di una sempre migliore collaborazione politica, economica e tecnica con la vicina Repubblica africana.

In particolare gli interpellanti considerano necessario che i problemi gravi assillanti i connazionali in Tunisia siano visti alla luce delle profonde trasformazioni economiche e sociali in corso in quel Paese e della possibilità e opportunità dell'Italia di favorire, nell'interesse reciproco dei due Paesi e su di una base di parità, lo sviluppo economico della Tunisia.

Una simile collaborazione può dare modo alla maggioranza degli italiani di Tunisia di inserirsi in un piano di seria assistenza tecnica; essa può d'altra parte rendere più agevole il rimpatrio, con il diritto di reinvestire in Italia i frutti del loro lavoro, di quei connazionali che per ragioni sociali o personali non possano inserirsi nella nuova realtà tunisina quale essa si viene delineando.

Gli interpellanti intendono, infine, conoscere le ragioni della assoluta inattività delle commissioni miste italo-tunisine previste dagli accordi stipulati dal presidente Fanfani in occasione della sua visita in Tunisia (94).

PAJETTA Giuliano, VALENZI, PALERMO

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere:

a) se, nello stato in atto, ritengano applicabili le disposizioni di cui al regio decreto 25 febbraio 1924, n. 456, alle utenze irrigue perpetue dei Navigli lombardi anche quando queste traggano origine da regolare strumento di vendita, da parte dei Demanianti causa del Demanio dello Stato italiano;

b) se, comunque, ritengano giusto ed equo che alle erogazioni irrigue dei Navigli lombardi siano da applicare le tariffe ordinarie dei Canali Cavour, costruiti a spese dello Stato italiano, mentre i Navigli lombardi sono stati costruiti per la maggior parte con il concorso degli utenti irrigui e servono anche alla navigazione. Devesi an-

cora considerare che l'Amministrazione dei Canali demaniali ha in proprio totale carico anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavi di irrigazione secondaria e terziaria che invece per i Navigli lombardi sono a totale carico degli utenti;

c) se ritengano giusto che nelle relative concessioni il Demanio dello Stato imponga agli utenti irrigui l'onere di ricevere nei cavi derivati di proprietà privata le piene dei Navigli, dovute alla difettosa o non completa efficienza delle opere di derivazione od alle necessità della navigazione, scaricando in tal modo sui privati l'onere e la responsabilità per i conseguenti danni di allagamento;

d) se infine ritengano applicabili ai Navigli lombardi le disposizioni dell'articolo 9 del Regolamento approvato dal regio decreto 3 maggio 1937, n. 899, relative alla proprietà e disponibilità delle colature di acque demaniali quando è noto come nel sistema irriguo lombardo le acque demaniali sono usate commiste ad acque private (95).

GRASSI, BERGAMASCO, PALUMBO,
CATALDO, VERONESI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere, se non creda opportuno e necessario disporre che venga esaminata la possibilità di andare incontro alle aspirazioni di tutti i laureati della facoltà di scienze statistiche demografiche e attuariali, i quali chiedono da tempo che il titolo di studio da loro conseguito venga riconosciuto fra i titoli validi per essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'insegnamento della matematica nelle scuole medie; e ciò anche in considerazione delle fondate ragioni, che potrebbero e dovrebbero indurre a ovviare a una ingiusta e ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei laureati di altre facoltà,

che non sono, nella specie, in possesso di titoli migliori e più qualificati per l'insegnamento delle materie in epigrafe indicate (277).

BARBARO

Ai Ministri della difesa e delle finanze, perchè dichiarino se non ritengano che un poligono di tiro, che per le sue esigenze e per le sue finalità può essere agevolmente istituito altrove, non debba essere collocato in nessuna parte dei territori di Corato, Ruvo e Andria che per la produttività che essi possiedono in colture agricole efficienti e in allevamento di bestiame, per l'appartenenza prevalente delle aziende a coltivatori diretti e per le incidenze che deriverebbero sull'economia locale a base totalmente agricola e sulla occupazione della manodopera, sono i meno indicati per usi di carattere militare.

L'interrogante fa rilevare come l'iniziativa contrasterebbe, oltre tutto, decisamente con gli orientamenti generali di politica agraria e con la politica per il Mezzogiorno alla quale lo Stato ha destinato mezzi ingenti (278).

JANNUZZI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti immediati intendano adottare perchè sia corrisposto l'assegno mensile fisso concesso con decorrenza 1° gennaio 1962 ai dipendenti dello Stato anche ai dipendenti giornalieri e contrattisti dell'Istituto centrale di statistica ai quali è stato pur corrisposto l'assegno temporaneo concesso con la successiva decorrenza del 1° gennaio 1963.

L'interrogazione ha carattere d'urgenza dato lo stato di viva agitazione del personale tutto dell'I.S.T.A.T. che si è già espresso in questi ultimi giorni con varie manifestazioni di protesta (1195).

BERTOLI, BUFALINI, MAMMUCARI

Al Ministro della sanità, per conoscere le ragioni che hanno indotto detto Ministero a disporre la vaccinazione gratuita con vaccino Sabin ai soli bambini dai 4 mesi ai 5 anni laddove la vaccinazione per avere un sicuro effetto profilattico, e per evitare aggravamento di rischio per i non vaccinati, dovrebbe essere estesa alla maggior parte della popolazione.

A motivo di questa carenza del Ministero molte Amministrazioni comunali e provinciali devono acquistare con mezzi propri il vaccino Sabin sostituendosi con ingenti oneri ad un obbligo dello Stato promanante dall'articolo 32 della Costituzione.

Si richiede che il Ministero disponga la fornitura gratuita di vaccino per estendere detta vaccinazione almeno a tutti i bambini ed ai giovani compresi nell'età scolare di obbligo (1196).

ROTTA, CATALDO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il motivo per cui a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, con telegramma ministeriale n. 17500 del 22 ottobre 1963 diretto al Provveditore agli studi di Caltanissetta, sia stata disposta la fusione in un unico istituto autonomo di scuola media delle tre scuole secondarie inferiori ivi funzionanti alla detta data, con ben 25 classi complessive, così ripartite fra le tre scuole: 11 classi nella scuola media e 14 classi nelle due scuole secondarie di avviamento professionale, rispettivamente di tipo agrario e di tipo industriale.

Si noti che le classi sono in continuo aumento secondo l'anagrafe scolastica. La fusione è stata disposta malgrado nella circolare ministeriale del 30 maggio 1963 diretta ai Provveditori agli studi della Repubblica, sia stato espressamente detto, in relazione alle norme sul funzionamento delle classi della scuola media per l'anno 1963-64, che « sono elencate nel piano le scuole, sia medie che di avviamento professionale funzionanti in uno stesso centro, con un numero complessivo di classi di regola sensibilmente inferiore al limite di 24, posto dalla legge, per le quali è stata accolta la proposta di fusione avanzata dalle SSLL. ».

Risulta, infatti, che il Ministro della pubblica istruzione, conformandosi a tale circolare, di regola ha disposto la fusione delle scuole con un numero complessivo di 20 classi e che lo stesso Provveditore agli studi di Caltanissetta, in conformità alle istruzioni ministeriali, di cui alla circolare sopra citata e riportata, abbia ritirato la sua precedente proposta di fusione delle dette scuole.

Chiede al signor Ministro con l'occasione se non ritenga di rivedere il suo provvedimento modificandolo, quanto meno, nel senso di scindere l'ormai unica scuola media di Niscemi in due scuole medie autonome sia per ovvie ragioni amministrative, in quanto l'unica scuola media con numerosissime classi in continuo aumento comporta un onere amministrativo e difficoltà di vigilanza e di direzione assai gravosi per un solo Preside, sia per i motivi di ordine legale in precedenza esposti (1197).

ALESSI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

1) quali sono le ragioni che hanno indotto il Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dell'urbanistica — a non costituirsi in causa dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione 6ª, nel giudizio instaurato con ricorso n. 115 del 1964, dalla signora Fasanella Nicoletta ed altri contro il Comune di Trani ed il Ministero dei lavori pubblici — Direzione generale dell'urbanistica — notificato a mezzo posta con plico raccomandato, con avviso di ritorno, al Ministro dei lavori pubblici, onorevole ingegner Pieraccini, il 9 gennaio 1964, e che dagli atti risulta regolarmente recapitato;

2) se e quali provvedimenti intenda eventualmente adottare nei confronti di colui o di coloro, ove risultasse, che con la loro carenza di azioni hanno mancato di porre in essere quanto necessario allo scopo di consentire la costituzione in giudizio del Ministero dei lavori pubblici, che al pari del Comune di Trani è risultato assente alla udienza del 7 gennaio 1964 dinanzi alla 6ª Sezione del Consiglio di Stato, udienza nella quale il Consiglio di Stato, accogliendo la

istanza degli attori con suo provvedimento ha annullata l'ordinanza del Sindaco di Trani di sospensione dei lavori della già concessa licenza di costruzione agli istanti;

3) se intenda, o meno, premurare la Direzione generale dell'urbanistica a dare finalmente urgente corso alla procedura di revoca della licenza di costruzione illegittimamente concessa dal Comune di Trani ai signori Fasanella Nicoletta, Filomena ed altri in contrasto al vigente piano regolatore, procedura che si trascina da mesi, ma che è ben lungi dal pervenire a risultati conclusivi (1198).

MONGELLI

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere come la società Terni intenda utilizzare gli indennizzi che ad essa verranno corrisposti in conseguenza del trasferimento all'Enel delle sue aziende elettriche a seguito della legge 6 dicembre 1962, numero 1643.

In particolare l'interrogante desidera conoscere se non si ritenga opportuno impiegare, almeno in parte, gli indennizzi suddetti per iniziative industriali nella provincia di Rieti in considerazione della sua depressione economica ed approfittando delle iniziative in materia di industrializzazione, che la Cassa per il Mezzogiorno ha creduto di dover promuovere nella provincia medesima. (1199).

BONALDI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire affinché, superate le esistenti difficoltà, si possa al più presto aprire al traffico il tratto della strada nazionale 91-bis, che, eliminando le salite di Calore, Grottaminarda e Ariano Irpino, acceleri i tempi di percorrenza da Roma e da Napoli verso le Puglie (1200).

LATANZA

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere:

a) quali criteri hanno consigliato la partecipazione della società Insud, con capitale

della Cassa, alla costituzione di una azienda in partecipazione con la società giapponese Ajinomoto per la produzione di glutammato con un investimento di sei miliardi di lire ed una potenzialità di 50 quintali circa all'anno;

b) se la Cassa non debba riesaminare il programma di detta società favorendone gli investimenti in altri settori, considerato:

1) che le fabbriche esistenti in Italia per la produzione di glutammato hanno già una potenzialità doppia rispetto a quella del possibile consumo interno;

2) che la possibilità di assorbimento della produzione è stata in questi ultimi due anni notevolmente limitata a seguito della azione di *dumping* di produttori extraeuropei di glutammato;

3) che di conseguenza lo stabilimento Insapa di Fontanellato è stato chiuso e gli altri due stabilimenti hanno ridotto notevolmente la propria produzione con una sosta di alcuni mesi;

4) che una nuova fabbrica, per di più sovvenzionata dallo Stato, a favore principalmente di una ditta estera renderebbe ancora più grave la situazione delle fabbriche di glutammato esistenti.

L'interrogante, in relazione a quanto sopra, desidera altresì conoscere se la Cassa del Mezzogiorno nel concedere finanziamenti per iniziative industriali, nell'interesse del buon esito delle medesime, operi con criteri che non si limitano a prendere atto della costruzione di nuovi impianti nel Sud, ma tengano ben presente la situazione del mercato onde evitare crisi di sovrapproduzione che pongono in difficoltà e gli stessi nuovi impianti e gli analoghi impianti già esistenti in Italia (1201).

MERLIN

Al Ministro di grazia e giustizia, per chiedere se — in considerazione del crescente sviluppo industriale, determinatosi nel comune di Giovinazzo, ove accanto alle importanti acciaierie e ferriere pugliesi ed alla siderurgica barese, stanno sorgendo numerose altre industrie, ad incremento della già

fiorenti economia agricola, commerciale, peschereccia ed artigiana, ciò che lascia prevedere un forte sviluppo di lavoro giudiziario — non ritenga, come è giustamente invocato da tutti i ceti della popolazione, di disporre il mantenimento della locale Pretura (1202).

CROLLALANZA

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se dopo gli affidamenti dati all'interrogante, durante la discussione del bilancio della Marina mercantile, nell'ottobre 1963, dal suo predecessore, circa la prossima istituzione del traghetto Bari-Ragusa, abbia fatto seguito la relativa convenzione con la società Adriatica di navigazione, che si è dichiarata disposta ad effettuare il servizio.

In caso contrario chiede di conoscere le ragioni che ritardano ancora la stipula della convenzione (1203).

CROLLALANZA

Ai Ministri dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze:

premesso che, da oltre un trentennio operano nelle regioni meridionali del Paese, e specialmente in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Sardegna, in rilevante numero, opifici e stabilimenti di piccole dimensioni e con notevole assorbimento diretto ed indiretto di manodopera, per la raccolta e la lavorazione del crine vegetale « alfa »; che le predette iniziative, quasi tutte a livello artigianale, subiscono, costantemente e con incidenze sempre più gravi, la dannosa concorrenza del crine di provenienza estera e specialmente del Marocco, dell'Algeria e di altri Paesi africani; constatato che, generalmente, le importazioni dall'Africa finiscono, sistematicamente, col ripercuotersi negativamente sull'economia depressa del Mezzogiorno, aggravandone la crisi agricola ed industriale, e creando, peraltro, artificiose e dannose contropartite negative sulla bilancia dei pagamenti; che tutto ciò, nella specie, provoca gravi danni alle imprese nazionali e specie a quelle a tipo arti-

gianale, nonchè alle maestranze occupate nel settore; l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ed urgente:

a) sospendere l'importazione del crine di provenienza estera o quanto meno ridurne sensibilmente il volume;

b) riconoscere, ai fini assicurativi, previdenziali e fiscali, la qualifica di aziende artigiane ai piccoli opifici per la lavorazione del crine vegetale « alfa »;

c) ridurre l'I.G.E. dal 3,3 per cento all'1 per cento, trattandosi di merce il cui costo è costituito, prevalentemente (95 per cento), di mano d'opera ed in considerazione che il crine vegetale, prima dell'impiego definitivo, subisce più passaggi (1204).

MILITERNI

Al Ministro della sanità, per conoscere come intenda garantire una sicura efficiente assistenza di parto alle partorienti, in periodo di sciopero delle ostetriche.

È da ritenere infatti che le disposizioni emanate dall'I.N.A.M., col quale le ostetriche sono in controversia, che ha stabilito la spedalizzazione di tutte le partorienti, non sembrano sufficienti alla garanzia che si richiede, sia perchè non sempre sono disponibili prontamente posti-letto per ricovero, prontezza che è richiesta dalla natura dell'evento, sia perchè ci sono casi di localizzazioni non facilmente spedalizzabili, sia anche perchè le ostetriche si assentano, durante lo sciopero, dalle località dove esercitano la loro professione, rendendosi così indisponibili per interventi improvvisi o urgenti (1205).

ROSATI

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intenda prendere a tutela della incolumità personale degli abitanti di Rivalta Scrivia (Tortona), località in cui vivono circa tremila abitanti nelle case sparse lungo la strada statale rettilinea Pozzolo Formigaro-Tortona.

Precisamente il rettilineo stradale è transitato e attraversato non solamente da persone adulte, ma anche da bambini che si re-

cano e tornano da scuola, tra lo sfrecciare delle automobili a fortissima velocità, e alcuni incidenti mortali già si sono verificati in questi ultimi tempi, incidenti che più difficilmente sarebbero avvenuti qualora fosse stato ripristinato il limite di velocità e il divieto di sorpasso nel tratto tra la casa n. 17 e la casa n. 66/a, come la popolazione insistentemente chiede (1206).

BOCCASSI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere con quali provvedimenti intenda intervenire contro la grave violazione delle libertà sindacali e politiche dei lavoratori effettuate dalla Direzione dello stabilimento INVEX, sito nel comune di Quattordio (Alessandria).

Precisamente il giorno 17 febbraio 1964 il direttore dello Stabilimento convocava la riunione degli operai e senza alcun rispetto dei più elementari principi di libertà e di democrazia, affermava che nella fabbrica non devono esistere organizzazioni sindacali di alcun tipo e procedeva, in presenza della maestranza, al licenziamento in tronco dell'operaio Pero Lorenzo, accusandolo di essersi impegnato per costituire la commissione interna, prevista dall'accordo interconfederale con legge n. 741 della Repubblica italiana (1207).

BOCCASSI, AUDISIO

Al Ministro della pubblica istruzione per sapere se sia a conoscenza che i presidi di alcune scuole di Roma, fra le quali la scuola media statale « Trilussa » di via Donna Olimpia, hanno imposto ai propri alunni il pagamento della somma di lire cinquanta ciascuno onde far fronte alle spese telefoniche dell'Istituto stesso;

se ritenga che tutto ciò sia compatibile con il decoro della scuola e rientri nelle normali disposizioni del Ministero competente (1208).

DE LUCA LUCA

Al Ministro dell'interno, per sapere se non creda opportuno, necessario e urgente pro-

cedere alla riorganizzazione dell'assistenza E.C.A. nella importante città di Cosenza, dove si è determinato un profondo malcontento nella massa dei più poveri e derelitti fra gli assistiti, i quali vivono, in conseguenza, nella più squallida miseria; e ciò tenendo anche presente quanto è stato più volte comunicato da quotidiani di rilevante importanza nazionale (1209).

BARBARO

Al Ministro degli affari esteri, per conoscere quali conclusioni siano state raggiunte nei recenti colloqui fra il Governo italiano e quello francese, in ordine, come è detto nel comunicato ufficiale del 21 febbraio 1964, « all'apertura di nuove vie di comunicazione attraverso le Alpi e al miglioramento di quelle già esistenti » al fine di favorire gli scambi fra i due Paesi.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se è stato finalmente raggiunto un accordo per la riattivazione della ferrovia Cuneo-Nizza o se, almeno, siano state poste in sede politica le concrete premesse per una sollecita e positiva conclusione da parte degli organi competenti di entrambi i Paesi (1210).

GIRAUDO

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 26 febbraio 1964

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 26 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione della mozione:

COLOMBI (CIPOLLA, TERRACINI, SPANO, SECCHIA, PERNA, LEVI, GOMEZ D'AYALA, SAMARITANI, CARUCCI, COMPAGNONI, GRANATA, SCARPINO, SALATI, MAMMUCARI, SANTARELLI, TRAINA, KUNTZE, CARUBIA, MARCHISIO, PELLEGRINO).

Il Senato,

considerata la grave crisi del sistema assistenziale dei coltivatori diretti che si manifesta:

1) da un lato nell'incapacità dell'organizzazione mutualistica di erogare agli assistiti le modeste e limitate prestazioni previste dalle attuali leggi, equi compensi ai medici e un dignitoso trattamento economico e contrattuale ai propri dipendenti e dall'altro nel porre a carico degli assicurati insostenibili oneri contributivi;

2) nella confusione esistente, nei comuni e nelle provincie, tra l'organizzazione mutualistica con funzioni e finalità pubbliche ed una privata organizzazione sindacale, per quanto riguarda le attrezzature e il personale, confusione che dà luogo a gravi irregolarità;

3) nell'accentuarsi delle irregolarità e della violazione delle regole democratiche nel corso dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche direttive, come nel caso delle recenti elezioni siciliane dove, con metodi mafiosi, con raggiri e pretesti d'ogni genere, è stata resa impossibile la presentazione di qualsiasi lista concorrente con quelle della Confederazione dei coltivatori diretti e si sono fatte votare, mediante liste elettorali non conformi alla legge, migliaia di persone non più soggette all'obbligo assicurativo dal 1º gennaio 1962;

considerato che tutto ciò avviene mentre dalle masse di coltivatori, dalle organizzazioni sindacali, dalle stesse indicazioni del C.N.E.L. viene posta l'esigenza della parificazione del trattamento previdenziale ed assistenziale dei coltivatori diretti con le categorie di lavoratori salariati,

impegna il Governo a garantire la normalizzazione del funzionamento e dello svolgimento delle elezioni delle Casse mutue, mediante un intervento presso la Federmutue affinché sia predisposto un regolamento elettorale che preveda:

a) la tempestiva pubblicità per le date delle elezioni, adottando almeno i termini previsti per le elezioni delle Casse mutue degli artigiani;

b) il controllo imparziale sulle operazioni elettorali in materia di presentazione di liste dei candidati, di svolgimento

delle assemblee, di rilascio delle deleghe e di definizione dei ricorsi;

c) le votazioni sulla base di liste elettorali conformi alla legge vigente;

d) la normalizzazione del funzionamento delle Casse mutue, mediante il rispetto delle finalità pubbliche dell'Ente per quanto riguarda le sedi autonome, le attrezzature, i funzionari, la pubblicazione dei bilanci, l'erogazione delle prestazioni diretta e completa come stabilito dalla legge;

e) l'annullamento di tutte le elezioni che si sono svolte al di fuori della legge e dei principi e di democrazia e nelle quali si è votato con liste elettorali non conformi alla legge;

impegna altresì il Governo, considerati i gravi inasprimenti contributivi determinatisi in seguito all'applicazione della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che hanno già provocato un voto unanime del Senato a favore dei coltivatori diretti, a convocare tempestivamente i rappresentanti delle organizzazioni contadine e i responsabili degli enti previdenziali (I.N.P.S. e Federmutue) allo scopo di concordare le riduzioni di aliquote e le altre misure necessarie per adeguare gli oneri alla capacità contributiva delle masse contadine ed alle deliberazioni della Conferenza nazionale della agricoltura (7)

e svolgimento della interrogazione:

SANTARELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle irregolarità che avvengono presso le Casse mutue dei coltivatori diretti della provincia di Ascoli Piceno.

Infatti quasi tutti i segretari delle Casse mutue sono contemporaneamente attivisti del Sindacato della coltivatori diretti, i quali prima di assistere i mutuati chiedono il rinnovo delle tessere bonomiane.

Chieste spiegazioni di tale illegalità al Presidente della cassa mutua provinciale signor Mossolino, questi rispondeva e giu-

stificava tale comportamento dei segretari dicendo che costoro si limitavano solo a ricordare ai mutuati se hanno rinnovato la tessera.

A parte che nell'Ufficio della Cassa mutua è illegale chiedere la tessera del sindacato prima che al lavoratore sia stata data l'assistenza, i segretari sopra detti non si limitano solo a questo ma arrivano perfino a rifiutare l'assistenza se prima il lavoratore non ha ottemperato all'obbligo — secondo loro — del rinnovo della tessera.

A convalida di quanto sopra detto, si invita accertare il caso della signora Vagnoni Emma residente ad Ascoli Piceno, in via Monticelli.

Alla detta signora è stata negata la validazione del libretto mutualistico da parte dell'Ufficio di Ascoli Piceno, perchè essa non ha voluto ritirare la tessera della Coltivatori diretti.

Chiede l'interrogante se non ritiene di voler immediatamente intervenire per porre fine a dette illegalità che violano in modo sfacciato le libertà sindacali dei lavoratori (241).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. SCHIETROMA e VIGLIANESI. — Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1963, n. 327, contenente norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio (279).

2. SPEZZANO ed altri. — Istituzione del Parco nazionale in Calabria (87).

III. Svolgimento delle interpellanze:

MONTAGNANI MARELLI (MAMMUCARI, SECCI, PIOVANO). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria e del commercio ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per sapere se intendano affrontare con la necessaria urgenza e con adeguatezza di finanziamenti la grave crisi che travaglia il Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) o se, invece, con ulteriori in-

dugi, vogliano assumersi la pesante responsabilità della paralisi totale dei centri di ricerca e dell'esodo dei ricercatori, alcuni dei quali hanno incominciato ad accogliere le offerte di laboratori e di industrie estere e nazionali (66);

NENCIONI (BARBARO, CREMISINI, CROLLANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LESSONA, LATANZA, MOLTISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE, TURCHI). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio ed al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere i provvedimenti che intende prendere il Governo per dotare di adeguati mezzi il C.N.E.N., dopo una ristrutturazione del Comitato, ai fini del controllo e della funzionalità (93)

e delle interrogazioni:

MAMMUCARI (MONTAGNANI MARELLI, BERTOLI). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è stato predisposto un adeguato finanziamento a favore del Comitato nazionale energia nucleare (C.N.E.N.), in modo che tale Ente possa espletare la sua normale attività di ricerca, anche nel quadro delle iniziative programmate già intraprese, approvate a suo tempo dal Governo; e se, qualora tali finanziamenti non fossero stati predisposti, non intende provvedere con la dovuta urgenza, così da non pregiudicare il funzionamento di un Ente di essenziale importanza ai fini del progresso scientifico ed economico del Paese (186);

MONTAGNANI MARELLI (SECCI, MAMMUCARI). - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali sono gli orientamenti circa la nomina del nuovo Segretario generale del Comitato nazionale energia nucleare (C.N.E.N.) e circa i provvedimenti predisposti o da predisporre per dare funzionalità alla Commissione direttiva dello stesso Ente (187).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

91ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

25 FEBBRAIO 1964

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 19,35).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari